



LICEO STATALE "Pitagora - B. Croce"

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e con opzione Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21

Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.edu.it - naps930006@istruzione.it - pec: naps930006@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI a.s. 2023/2024

LICEO STATALE
"PITAGORA - B. CROCE"
TORRE ANNUNZIATA (NA)
Prot. 0008057 del 19/09/2023
I-1 (Uscita)

Applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/2007)

PREMESSA

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano ai principi di equità, gradualità, proporzionalità. Esse tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, soprattutto se queste ultime comportano un'interruzione delle lezioni, ledono il diritto allo studio degli altri alunni e recano danno all'istituzione scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari *gravi* senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni individualmente o con il supporto di un genitore, con la facoltà di addurre prove a testimonianza.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 1

Sono mancanze **lievi** i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in generale.

Fra questi in particolare:

1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento:
 - con atteggiamenti/comportamenti/abbigliamento non adeguati
 - con richieste immotivate o futili
 - alzandosi senza autorizzazione dal banco
 - mangiando senza autorizzazione
 - chiacchierando durante la lezione

- prolungando senza motivo l'uscita dalla classe
2. Non produrre tempestiva giustificazione in caso di assenze
 3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni
 4. Non svolgere i compiti assegnati per casa
 5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature in dotazione all'Istituto
 6. Disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre
 7. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono
 8. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo
 9. Ritardare ripetutamente l'ingresso a scuola
 10. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc.. senza autorizzazione
 11. Usare un linguaggio e un abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico.

Art. 2

Sono mancanze **gravi**:

1. Mancare di rispetto ai compagni, al personale non docente, ai docenti, al Dirigente Scolastico e a quanti, comunque, si trovino nella Scuola
2. Interrompere o impedire con comportamento pesantemente scorretto la lezione
3. Assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione
4. Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico
5. Lanciare oggetti dalle finestre
6. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori
7. Uscire dall'aula durante le ore di lezione senza autorizzazione
8. Uscire dalla Scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione
9. Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari
10. Accedere ai locali dell'Istituto nelle ore curriculari per attività diverse da quelle previste dalla Scuola
11. La permanenza illecita nella scuola e l'utilizzazione non autorizzata di aule assegnate
12. Usare il telefono cellulare o altre apparecchiature elettroniche in aula e, in particolare, durante le verifiche
13. Mettere in rete immagini prodotte durante le lezioni all'interno degli ambienti scolastici e diffonderle
14. Violare le norme sul divieto di fumo nei locali scolastici
15. Manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti, minacce contro i compagni, il personale non docente, i docenti, il Dirigente Scolastico o terzi
16. Violare le norme di sicurezza
17. Commettere brogli, contraffazioni, manomissione di documenti scolastici e *sottrazione degli stessi*
18. Introdurre nei locali della Scuola e in tutti gli spazi ad essa pertinenti durante l'attività scolastica o in occasione di visite didattiche e viaggi di istruzione bevande alcoliche, sostanze, materiali, oggetti pericolosi per la sicurezza degli ambienti e delle persone

Art. 3

Sono mancanze **molto gravi**:

1. Commettere atti di bullismo, arrecare gravi e ripetute offese alla dignità ed al rispetto delle persone, accompagnate da atti di violenza tali da ingenerare allarme sociale
2. Commettere atti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il regolare funzionamento della vita scolastica
3. Commettere grave e deliberato oltraggio al corpo docente, agli operatori della comunità scolastica e all'Istituto nel suo complesso
4. Praticare nei locali della Scuola o durante l'attività scolastica atti e comportamenti previsti come reati dalle leggi vigenti.

Art. 4

Le **sanzioni** per le mancanze di cui agli Artt. 1 (mancanze lievi) e 2 (mancanze gravi) sono:

1. Il rimprovero verbale
2. La nota scritta sul registro di classe (*riguardo le mancanze lievi si opterà per la nota a carattere generico; per le mancanze gravi si sceglierà la nota disciplinare da indirizzare alla famiglia con la spunta specifica sul registro elettronico*)
3. L'ammonizione scritta comunicata alla famiglia *via mail e/o personalmente*
4. L'esclusione da visite didattiche e viaggi d'istruzione
5. In caso di utilizzo accidentale del cellulare il prelevamento dello stesso, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino al termine delle lezioni; in caso di utilizzo consapevole, in particolare durante lo svolgimento delle verifiche in classe, il prelevamento, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino alla riconsegna alla famiglia.
6. In caso di utilizzazione del cellulare per immagini, filmati o registrazioni vocali senza preventiva informativa dell'interessato la comminazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di € 3.000 sino ad un massimo di € 18.000, della cui applicazione è competente il Garante per la Privacy; sanzione da un minimo di € 5.000 sino ad un massimo di € 30.000 in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno (ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007)
7. In particolare, qualora l'allievo sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche durante una verifica, il docente procederà *ad annotare l'accaduto sul registro elettronico nelle note indirizzate alla famiglia ed eventualmente* a ritirare e ad annullare la verifica stessa e ad assegnare all'allievo una nuova verifica. In caso di comportamento reiterato, si procederà a comminare una sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 1 a 5 giorni, come previsto per le mancanze di cui all'art. 3 (mancanze gravi)
8. La comminazione da parte del Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti responsabili dell'osservanza del divieto di fumo, di una multa da un minimo di € 27,50 sino ad un massimo di € 275 per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici (ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003).
9. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 1 a 5 giorni per le mancanze di cui all' art. 2 (mancanze gravi)
10. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 6 a 15 giorni per le mancanze di cui all' Art.2 (mancanze gravi).

Art. 5

Le sanzioni per le mancanze di cui all'Art. 3 (mancanze molto gravi) sono:

- a. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) superiore a 15 giorni
- b. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell'anno scolastico
- c. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

Art. 6

Le sanzioni di cui ai precedenti articoli vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata
2. rilevanza degli obblighi violati
3. grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi
4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo ai precedenti disciplinari o recidive relativamente all'anno scolastico in corso
5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro.

Art. 7

- a. Il rimprovero verbale si applica nei casi di mancanza lieve.
- b. La nota scritta (nota generica) sul registro di classe si applica in caso di mancanza lieve intenzionalmente attuata ovvero reiterata.
- c. L'ammonizione scritta (nota disciplinare) si applica in caso di mancanza grave.
- d. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all'Art. 5 comma 7 si applica in caso di mancanza grave intenzionalmente attuata ovvero reiterata.
- e. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all'Art. 5 comma 8 si applica in caso di mancanza grave accompagnata da comportamento recidivo, ovvero dichiaratamente ostile e/o negativo, ovvero di potenziale rischio per persone e/o cose.
- f. Per l'uso del cellulare in classe e per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici, si applicano le sanzioni di cui all'Art. 5 comma 5.
- g. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all'Art. 6 si applica in caso di mancanza molto grave.

Art. 8

- a. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il danno entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Presidenza, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti.
- b. Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, la Presidenza decide di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell'intero Istituto.
- c. Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerato mancanza grave di cui all'Art. 3, n. 9.
- d. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie ed i risarcimenti del danno non sono convertibili in altre tipologie di sanzioni.

Art. 9

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, la Presidenza valuterà, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità.

Art. 10

Le competenze, riguardo all'irrogazione delle sanzioni, sono le seguenti:

a. il rimprovero verbale e la nota scritta sul registro di classe sono inflitti dal Docente (anche non appartenente al consiglio di classe) o dal Dirigente Scolastico

b. l'ammonizione scritta è inflitta dal docente o dal Dirigente Scolastico

c. la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è adottata dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi

d. la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico, con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, è adottata dal Consiglio di Istituto, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi

e. le delibere relative alle sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo deliberante; le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti

f. le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

g. Le sanzioni disciplinari concernenti l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Nel periodo di allontanamento dall'Istituto è comunque consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica. Da parte sua, il Consiglio di Classe deve cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 del Codice Penale.

Art. 11

La sanzione del rimprovero verbale viene applicata come segue:

1. lo studente viene richiamato dal Docente o dal Dirigente Scolastico ed invitato ad esporre le proprie ragioni;

2. il docente o il Dirigente Scolastico, in base alle ragioni addotte, valuta l'opportunità di comminare la sanzione che viene riportata nel registro di classe.

Art. 12

1. Le sanzioni scritte vengono riportate in triplice copia di cui:

- una copia è consegnata allo studente;
- una copia è inviata al genitore a mezzo raccomandata A/R, fonogramma o PEC
- una copia va al fascicolo personale dello studente

2. Ogni documento prodotto o presentato dallo studente, dal docente, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto o da chiunque ne abbia interesse, viene allegato nel fascicolo dello Studente

Art. 13

Le sanzioni di cui agli Artt. 4 e 5 riguardano le lezioni e/o le attività integrative e/o gli insegnamenti integrativi facoltativi e/o i viaggi di istruzione e/o qualsiasi iniziativa o situazione attinente alla vita della Scuola.

Art. 14

Lo studente sanzionato con sospensione sino a 15 giorni o con sanzione alternativa di cui all'Art. 16, dovrà essere accompagnato, anche se maggiorenne, da un genitore (o facente funzioni) entro tre giorni dalla data di convocazione.

Art. 15

In alternativa o in combinazione con le sanzioni di cui all'Art. 4 il Consiglio di Classe può applicare le sanzioni che seguono:

1) Riordino arredi scolastici 2) Riordino aule e locali vari 3) Riordino di archivi, cataloghi, biblioteche presenti nella scuola 4) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto 5) Attività di supporto alla segreteria 6) Pulizia e/o tinteggiatura di aule, corridoi, locali vari 7) Pulizia e/o tinteggiatura di bagni e servizi 8) Svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell'ambito della comunità scolastica 9) Ogni altro servizio utile alla Scuola

Art. 16

a. Prima di applicare la sanzione della sospensione, lo studente riceve formale contestazione scritta di norma non oltre 15 giorni dall'evento e viene invitato ad esporre le proprie ragioni e, eventualmente, a produrre prove e dichiarazioni durante una seduta plenaria del Consiglio di classe (o, per sospensione per un numero di giorni superiore a 15 in caso di mancanze molto gravi, del consiglio d'istituto) appositamente convocato.

b. L'alunno minorenne sarà assistito dai propri genitori.

c. Dopo aver completato la fase istruttoria-testimoniale, anche in base alla risposta ricevuta, nella seconda parte della riunione viene deliberata o meno la sanzione; in caso di delibera, la sanzione è accompagnata da esplicita motivazione.

d. Entro tre giorni la delibera viene notificata all'interessato.

e. La sanzione deliberata diventa esecutiva ventiquattro ore dopo la notifica all'interessato.

f. Le sedute degli organi collegiali per le finalità del presente articolo sono soggette al segreto d'ufficio per tutti i componenti. Il verbale e ogni atto sono riservati.

Art. 17

Gli studenti che sono destinatari di provvedimenti disciplinari possono essere esclusi dalle visite didattiche e dai viaggi di istruzione, a discrezione del consiglio di classe. Quelli, invece, ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare che preveda una sospensione dalla frequenza dell'Istituto sono automaticamente esclusi dalla partecipazione a tutte le visite guidate e ai viaggi d'istruzione.

L'alunno che incorra nella sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 5 (cinque) giorni o in altra più grave perde il beneficio dell'eventuale esonero dalle tasse (ex Decreto Legislativo n. 297/94, art. 200, comma 11).

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altro Istituto. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di Classe.

In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il Dirigente Scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali provvederanno a ratificare il provvedimento del Dirigente.

Art. 18

Lo studente a cui sia stata irrogata la sanzione del rimprovero scritto o della sospensione temporanea dalla comunità scolastica, per un periodo fino a 3 (tre) giorni, che abbia successivamente tenuto un comportamento oggettivamente ravveduto ed operoso nei confronti di eventuali controparti e dell'intera comunità scolastica, può chiedere al Consiglio di Classe, decorsi almeno due mesi dal termine della sanzione, l'annullamento delle conseguenze della sanzione e la piena riabilitazione. Su tale richiesta delibera in via definitiva il Consiglio di Classe con le stesse modalità previste per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 19 - ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori e/o studenti), entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **Organo di garanzia** interno alla scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 (dieci) giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L'eventuale impugnazione della sanzione disciplinare irrogata non incide sulla sua esecutività, in base al principio generale che definisce dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi; tuttavia, l'Organo di garanzia può deliberare una eventuale sospensione della sanzione in base alle motivazioni addotte da chi abbia presentato ricorso. L'Organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del **Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007)**. Contro le violazioni del **Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007)**, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è assunta previo parere vincolante di un **Organo di garanzia regionale**, di cui all'art. 2, commi 2-3-4-5-6-7 del D.P.R. n. 235 del 21

novembre 2007.

L'Organo di garanzia è così disciplinato:

a. i componenti, nel numero di 4, sono, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, il Dirigente Scolastico, 1 rappresentante dei docenti nominato dal Consiglio di Istituto (su indicazione del Collegio dei docenti), 1 rappresentante degli studenti nominato dal Comitato degli Studenti, 1 rappresentante dei genitori designato dal Consiglio d'Istituto.

b. Per ogni rappresentante è previsto un membro supplente. Qualora uno o più componenti dell'Organo siano, anche marginalmente, coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti dal membro supplente.

c. Ha durata annuale (anno scolastico), ma può essere prorogato fino al completamento della nomina dei nuovi componenti.

d. È convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni.

e. Le riunioni del Comitato di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, tutti coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio d'Istituto.

f. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l'astensione.

g. Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. h. Le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti.

i. Di ogni seduta viene redatto verbale su apposito registro.

j. Il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente Scolastico.

Art. 20

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle violazioni dei doveri degli studenti, è comunque sottoponibile alla vigente normativa dello Stato.

**LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO È APPROVATO
CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 8 DEL VERBALE 233 DEL 14 /09/2023.**

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate



LICEO STATALE "Pitagora - B. Croce"

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e con opzione Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILIA AMBITO 21



Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.edu.it - naps930006@istruzione.it - pec: naps930006@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI a.s. 2023/2024

Applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/2007)

DOVERI	COMPORAMENTI	SANZIONI
DISTURBO DELLA LEZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Atteggiamenti/comportamenti non adeguati - Richieste immotivate o futili - Alzarsi dal banco senza autorizzazione - Mangiare senza autorizzazione - Chiacchierare e distrarsi durante la lezione - Uscire dall'aula senza autorizzazione - Disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre - Prolungare l'uscita dalla classe senza motivo - Uscire dalla Scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione 	<p><u>SECONDO LA GRAVITÀ DEL COMPORAMENTO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero verbale oppure - Nota scritta sul registro di classe generica o disciplinare - Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia - Esclusione da visite didattiche e viaggi d'istruzione - Sospensione da 1 a 5 gg - Sospensione da 6 a 15 gg - Per mancanze molto gravi, sospensioni superiori ai 15 gg fino al termine dell'anno
FREQUENZA	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardi ripetuti - Assenze saltuarie e frequenti - Mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze - Assenze per periodi prolungati senza adeguata giustificazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammissione in classe con nota per i genitori nel registro elettronico - Al quinto lieve ritardo i genitori devono giustificare personalmente - Per assenze frequenti e/o prolungate, anche se giustificate, convocazione genitori
IMPEGNO	<ul style="list-style-type: none"> - Non essere disponibili a verifiche e valutazioni - Svolgere sporadicamente o non svolgere i compiti assegnati per casa 	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero verbale - Nota scritta per la famiglia sul registro di classe - Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia - Esclusione da visite didattiche e viaggi d'istruzione

RISPETTO COETANEI E ADULTI	<ul style="list-style-type: none"> - Insulti lesivi della persona - Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali - Minacce verbali - Azioni violente - Disturbo della lezione, con impedimento del normale svolgimento - Manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti verso compagni, personale non docente, docenti, Dirigente scolastico o terzi - Atti di bullismo - Atti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il funzionamento regolare della vita scolastica - Commettere grave e deliberato oltraggio al corpo docente, agli operatori della comunità scolastica e all'Istituto 	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero verbale - Nota scritta sul registro di classe - Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia - Esclusione da visite didattiche e viaggi d'istruzione - Sospensione da 1 a 5 gg - Sospensione da 6 a 15 gg - Per mancanze molto gravi, sospensioni superiori ai 15 gg fino al termine dell'anno
RISPETTO ARREDI, SUPPELLETTILI	<ul style="list-style-type: none"> - Lancio di oggetti dalle finestre - Imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori - Utilizzo improprio di strumenti e apparecchiature - Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono 	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero verbale - Nota scritta sul registro di classe - Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia - Esclusione da visite didattiche e viaggi d'istruzione - Sospensione da 1 a 5 gg - Sospensione da 6 a 15 gg - Per mancanze molto gravi, sospensioni superiori ai 15 gg fino al termine dell'anno
RISPETTO DISPOSIZIONI ORGANIZZATI VE E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso alle aule, ai laboratori... senza autorizzazione - Usare un linguaggio e/o un abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico - Usare il telefono cellulare o altre apparecchiature elettroniche in aula - Usare il telefono cellulare o altre apparecchiature elettroniche non autorizzate durante le verifiche - Immettere in rete o attraverso mms immagini - Violare le norme sul divieto di fumo nei locali scolastici o nelle aree antistanti - Violare le norme di sicurezza - Commettere brogli, contraffazioni e manomissioni di documenti scolastici - Introdurre nei locali della scuola e spazi pertinenti ad essa sostanze, materiali, oggetti pericolosi - Introdurre in occasioni di visite guidate e viaggi d'istruzione sostanze, materiali, oggetti pericolosi - Praticare atti e comportamenti previsti come reati dalle leggi vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Rimprovero verbale - Nota scritta sul registro di classe - Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia - Comminazione di una multa per violazione del divieto di fumo - Esclusione da visite didattiche e viaggi d'istruzione - Sospensione da 1 a 5 gg - Sospensione da 6 a 15 gg - Per mancanze molto gravi, sospensioni superiori ai 15 gg fino al termine dell'anno